

N. 1903

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DE LUCA Athos, BOCO, BORTOLOTTI,  
CARELLA, CORTIANA, MANCONI, PETTINATO, PIERONI,  
RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1996**

---

Modifiche alle norme sui limiti di età per la partecipazione  
ai pubblici concorsi

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'argomento oggetto della proposta di legge è relativo all'innalzamento del limite massimo per la partecipazione ai concorsi pubblici, che attualmente è di 40 anni, a 50 anni, confermando a 55 anni il limite per le categorie a favore delle quali sono previste deroghe in base a leggi speciali.

L'impegno prioritario del Governo in questo momento è sicuramente il rilancio dell'occupazione, il che significa creare nuove occasioni di lavoro, ma anche mantenere i posti di lavoro esistenti.

Al dramma di un giovane che non riesce a trovare lavoro si aggiunge il dramma, per molti aspetti più grave di chi avendo il posto di lavoro con responsabilità di una famiglia si ritrova disoccupato a 40-50 anni.

Si tratta di un provvedimento rilevante che fornisce una risposta ai problemi derivanti dalla congiuntura economica ed alla situazione di disagio creata dalle leggi finanziarie degli ultimi anni, che hanno imposto il blocco dei concorsi in numerose amministrazioni pubbliche.

La ristrutturazione di molte aziende e società private e l'adozione di nuove tecnologie volte al risanamento aziendale hanno comportato spesso anche il licenziamento del personale, colpendo proprio una fascia di lavoratori tra i 40 e i 50 anni, così come viene confermato dai dati ISTAT (negli ultimi 5 anni si è passati dal 3,5 per cento al 5 per cento di quaranta-cinquantenni disoccupati, pari a 100.000 unità).

Tutto ciò infatti comporta l'estromissione di specifiche professionalità di energie valide dal mercato del lavoro pubblico.

Con il disegno di legge si intende fornire una risposta concreta a questi problemi e dare anche un filo di speranza a chi ci guarda dall'esterno, soprattutto in considerazione delle innovazioni legislative intervenute nel nostro sistema previdenziale.

È chiaro che, attraverso questa proposta non si può dare una risposta definitiva, nè dal punto di vista quantitativo, nè da quello qualitativo, al bisogno di lavoro dei milioni di disoccupati del nostro paese.

Tuttavia si tiene conto di una parte non irrilevante di essi, per la quale si possono aprire canali nuovi per l'ingresso nel mondo del lavoro, soprattutto creando la possibilità di far entrare negli enti locali e nel comparto pubblico esperienze diverse ed anche nuove professionalità.

Le donne, ad esempio, hanno un particolare rapporto con il mondo del lavoro: infatti molte trovano occupazione in età giovanile ma, in un momento successivo, per dedicarsi alla famiglia e per allevare i propri figli, escono dal mondo del lavoro.

Nel momento in cui le incombenze familiari diventano meno pressanti, quando i figli sono ormai grandi, alcune donne vorrebbero riprendere a lavorare, ma lo stato del mercato del lavoro non è facilmente accessibile a donne dai 40 ai 50 anni.

Con l'approvazione del provvedimento si darebbe una prima, parziale risposta alla richiesta di lavoro proveniente dai disoccupati ed anche dalle donne.

Da un punto di vista generale riteniamo che si possa valutare positivamente questo provvedimento, il quale elimina una delle rigidità proprie del rapporto del pubblico impiego, avviandolo tendenzialmente ad una maggiore mobilità ed alla possibilità di un più facile passaggio dal settore privato a quello pubblico, anche in una età non giovanissima, magari per l'utilizzazione di specifiche e particolari competenze.

Ciò risulta molto più consono all'attuale società, così come si è andata modificando in questi ultimi vent'anni, anche per l'aumento straordinario dei livelli di scolarizzazione.

Tutte queste considerazioni fanno ritenere che l'innalzamento del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi sia giustificato e consono ad una visione dell'impiego pubblico molto più mo-

derna e dinamica del passato, in una prospettiva di interscambio e di interazione fra settore privato e settore pubblico, cosa che oggi manca assolutamente nella nostra società.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Il numero 2 del primo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

«2) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai cinquanta. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i cinquantacinque anni di età;».

**Art. 2.**

1. Il limite massimo di età, di cui al n. 2) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, s'intende elevato a cinquanta anni.

**Art. 3.**

1. L'articolo 3 della legge 3 giugno 1978, n. 288, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. Il limite massimo di età per accedere ai concorsi ed alle selezioni degli enti di diritto pubblico non economici, delle regioni, provincie e comuni, unità sanitarie locali, delle comunità montane, degli enti pubblici economici e degli istituti di credito di diritto pubblico non può essere differenziato in ragione del sesso. Tale limite non può essere inferiore al cinquantesimo anno di età».